
OLINDA SAS

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, che modifica il d.lgs. n. 231/2007;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Olinda SAS, a esito degli accertamenti ispettivi condotti presso la succursale italiana dal 29 gennaio 2024 al 19 aprile 2024, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze in materia di organizzazione e controlli interni, con riferimento ai processi di profilatura, adeguata verifica, obblighi di conservazione e collaborazione attiva (artt. 7, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 31, 32, 36, d.lgs. 231/2007; Provv. B.I. del 26/03/2019 “Disposizioni su procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio”; Provv. del 30/07/2019 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; Provv. B.I. del 24/03/2020 “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; art. 62 del d.lgs. 231/2007);
- omesse segnalazioni di operazioni sospette (artt. 35 e 62 del d.lgs. 231/2007).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Olinda SAS, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB, richiamato dall'art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto

Provvedimenti sanzionatori

all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti di Olinda SAS di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Olinda SAS la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni trasmesse (omissis) da Olinda SAS in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocata Capo (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della gravità delle irregolarità rilevate e dell'azione rimediale intrapresa, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Olinda SAS** sia inflitta, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 390.000.

– omissis –

Roma, 1.7.2025

IL DIRETTORE GENERALE: L.F. SIGNORINI